

3. Nell'ambito della predetta circolare, la Direzione Generale per il Personale Militare ha, inoltre:
 - evidenziato la proroga, fino al 30 giugno 2021, della tutela dei lavoratori fragili per i quali è previsto l'impiego, di norma, in modalità di lavoro agile;
 - fornito chiarimenti in merito alla posizione amministrativa del personale che si sottopone alla vaccinazione anti COVID-19. In particolare, è stato previsto per il personale:
 - che decide di sottoporsi al vaccino autonomamente durante l'orario lavorativo, il ricorso ai permessi brevi (per assenza di durata inferiore o pari alla metà dell'orario di servizio giornaliero) ovvero alla licenza straordinaria per gravi motivi debitamente documentati (per assenze di durata superiore alla metà dell'orario di servizio giornaliero);
 - per il quale insorgano condizioni invalidanti a seguito della somministrazione del vaccino anti COVID-19, il possibile ricorso alla licenza straordinaria non computabile prevista dall'articolo 87, comma 7 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18/2020.
4. Con l'occasione è stata aggiornata la scheda (**Allegato "B"**) che compendia le posizioni amministrative del personale militare e gli istituti ai quali fare ricorso nell'azione di contenimento/contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto.
5. Al fine di informare il personale dipendente, gli Organismi in indirizzo sono invitati ad assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente lettera, che sarà pubblicata sul sito *intranet* e *internet* di Forza Armata.
6. Si rimane a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile al riguardo.

d'ordine
IL CAPO REPARTO in s.v.
(Gen.B. Gaetano LUNARDO)

ELENCO INDIRIZZI

A COMANDO TRUPPE ALPINE	<u>BOLZANO</u>
COMANDO DEL CORPO DI REAZIONE RAPIDA DELLA NATO	<u>SOLBIATE OLONA (VA)</u>
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	<u>ROMA</u>
COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMANDO FORZE OPERATIVE NORD	<u>PADOVA</u>
COMANDO FORZE OPERATIVE SUD	<u>NAPOLI</u>
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI/C.O.E.	<u>SEDE</u>
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO	<u>VERONA</u>
DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL C.R.A./ESERCITO ITALIANO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL'ESERCITO	<u>FOLIGNO</u>
CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI MARESCIALLI	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI SERGENTI	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER I GRADUATI	<u>ROMA</u>
SEZIONE ESERCITO DEL CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE	<u>SEDE</u>
<u>Diramazione interna</u>	
III REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	<u>SEDE</u>
IV REPARTO LOGISTICO	<u>SEDE</u>
V REPARTO AFFARI GENERALI	<u>SEDE</u>
VI REPARTO SISTEMI C5I	<u>SEDE</u>
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE	<u>SEDE</u>
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO CENTRALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E PREVENZIONE E PROTEZIONE	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE SICUREZZA	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE PROMOZIONE, PUBBLICISTICA E STORIA	<u>SEDE</u>
UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI SME	<u>SEDE</u>
DIREZIONE DI INTENDENZA	<u>SEDE</u>
UFFICIO FLUSSI DOCUMENTALI E PROTOCOLLO INFORMATICO	<u>SEDE</u>
UFFICIO DI PSICOLOGIA E PSICHIATRIA MILITARE	<u>SEDE</u>
UFFICIO RECLUTAMENTO STATO E AVANZAMENTO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GIURIDICO-LEGALE E CONTENZIOSO	<u>SEDE</u>



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
I Reparto Reclutamento, Affari Giuridici ed Economici del Personale

Applicazione al personale militare delle misure relative alla "posizione amministrativa" nel contesto dell'emergenza COVID-19.

N.	TIPO	RAZIONALE	NOTE
1	SERVIZIO IN REGIME DI LAVORO AGILE (SMART WORKING)	<p>Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa prevista ai sensi dell'art. 87 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, estesa ai militari fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (termine di cui all'art. 19 del D.L. 31 dic. 2020, n. 183, c.d. "Milleproroghe", convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21).</p> <p>Il ricorso al lavoro agile deve essere incentivato, prevedendone l'applicazione almeno per il 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità (art. 6, co. 2, del D.P.C.M. 2 marzo 2021). Tra le suddette attività non sono incluse le operazioni in atto, le attività di approntamento mirate a garantire il <i>turn-over</i> per le citate operazioni, i concorsi operativi e le attività per la vigilanza e la funzionalità delle infrastrutture. I Comandanti possono prevederne l'applicazione anche per lo svolgimento di attività di formazione professionale a distanza.</p> <p>Il servizio in regime di lavoro agile, non soggetto a limitazioni né temporali (in termini di applicabilità dell'istituto nel periodo di vigenza) né per materia, è applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seguendo le disposizioni applicative di dettaglio impartite dalla F.A.; - secondo le misure semplificate per le quali si prescinde dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli art. da 18 a 23 della L. 22 mag. 2017, n. 81. <p>Il ricorso al lavoro agile avviene anche nei casi in cui il Cte/Responsabile dell'Ente o Reparto valuti uno specifico rischio.</p>	<p>Il lavoro agile, ove possibile, deve costituire l'istituto da prediligere, in alternativa alla prestazione di lavoro resa "in presenza". L'istituto è uno strumento da utilizzare al fine di assicurare l'osservanza delle misure anti-contagio da COVID-19, con particolare riferimento al distanziamento sociale negli ambienti di lavoro, e la regolare turnazione del personale impegnato nelle attività correnti.</p> <p>Il domicilio dichiarato all'atto della richiesta non è soggetto a vincoli geografici.</p> <p>Gli interessati, su ordine, in caso di sopravvenute/prioritarie esigenze di servizio o sulla base di motivazioni oggettive legate all'efficienza/efficacia delle attività svolte da remoto, potranno essere chiamati a rientrare in sede. Non è possibile la coesistenza, nell'ambito della stessa giornata, del servizio in presenza e del lavoro agile.</p> <p>Fino al 30 giugno 2021 svolgerà di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, il personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 3, co. 3, della L. n. 104/1992; - in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante nei suoi confronti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. <p>Si precisa che il punto 13 dell'annesso I alla circolare n. 0048718 in data 9 mar. 2020 fa riferimento alle fasce di contattabilità.</p>
2	TEMPORANEA DISPENSA DAL SERVIZIO	<p>Istituto straordinario previsto ai sensi dell'art. 87, co. 6, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, il cui ricorso, ai sensi, dell'art. 19 del D.L. 31 dic. 2020, n. 183, c.d. "Milleproroghe", convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, è consentito fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021. Si tratta di una "licenza straordinaria per temporanea dispensa dal servizio", non computabile nel limite massimo previsto di 45 giorni annui. L'istituto è finalizzato alla temporanea dispensa dal servizio anche ai soli fini precauzionali, in relazione all'esposizione al rischio da contagio da COVID-19.</p>	<p>Il periodo trascorso in temporanea dispensa dal servizio è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato.</p> <p>Istituto al quale ricorrere qualora non sia possibile collocare il personale in regime di lavoro agile, al fine di assicurare l'osservanza delle misure anti-contagio da COVID-19, con particolare riferimento al distanziamento sociale negli ambienti di lavoro, e la regolare turnazione del personale impegnato nelle attività correnti.</p> <p>Gli interessati, su ordine, in caso di sopravvenute/prioritarie esigenze di servizio, potranno essere chiamati a rientrare in sede.</p>
3	FLESSIBILITÀ DELL'ORARIO DI SERVIZIO	<p>Allo scopo di assicurare il distanziamento sociale, i Cti e le figure a essi equipollenti possono disporre una differenziazione dell'orario di ingresso del personale mediante la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riarticolazione dell'orario di servizio, prevedendo fasce orarie differenziate che riducano il numero di presenze in contemporanea sul luogo di lavoro; - definizione di orari di ingresso differenziati, cadenzati per fasce orarie. <p>In relazione alle esigenze familiari dei militari correlate alla diversa articolazione degli orari di ingresso/uscita degli studenti dagli istituti scolastici, può essere, inoltre, previsto l'anticipo o il posticipo dell'inizio/termine delle prestazioni lavorative giornaliera individuali.</p>	<p>Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di durata dell'orario di lavoro.</p>
4	LAVORO AGILE/ CONGEDO STRAORDINARIO AL 50% DELLA RETRIBUZIONE	<p>L'art. 2 del D.L. 13 marzo 2021, n. 30 prevede, fino al 30 giugno 2021, che il genitore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di figlio convivente minore di anni 16, possa svolgere lavoro agile, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della: <ul style="list-style-type: none"> · sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio; · infezione da COVID-19 del figlio; · quarantena del figlio disposta dall'ASL territorialmente competente; - qualora non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, possa chiedere di essere collocato in congedo straordinario nei casi di: <ul style="list-style-type: none"> · sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio; · infezione da COVID-19 del figlio; · quarantena del figlio disposta dall'ASL territorialmente competente <p>Il congedo straordinario è:</p> <ul style="list-style-type: none"> · con indennità pari al 50% della retribuzione, se il figlio è di minore di anni 14; · senza retribuzione, se il figlio è di età compresa tra 14 e 16 anni. 	<p>Il lavoratore non può fruire di dette misure nei giorni in cui l'altro genitore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolge attività di lavoro in modalità agile ad altro titolo; - fruisce di uno dei due istituti; - non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro. <p>Le limitazioni non sono estese al lavoro agile concesso per finalità di flessibilità organizzativa/distanziamento sociale nei luoghi di lavoro.</p>
5	MALATTIA, QUARANTENA, PERMANENZA DOMICILIARE	<p>Istituto straordinario (non computabile nel limite massimo di 45 gg annui) previsto ai sensi dell'art. 87, co. 7, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, il cui ricorso, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 31 dic. 2020, n. 183, c.d. "Milleproroghe", convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, è consentito fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 per il personale assente dal servizio per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - malattia; - quarantena con sorveglianza attiva; - permanenza fiduciaria domiciliare con sorveglianza attiva, dovuti al COVID-19. 	<p>Ai sensi dell'art. 4, co. 2, del D.M. per la P.A. 19 ott. 2020¹ del Ministro per la P.A., durante la quarantena con sorveglianza attiva o l'isolamento domiciliare fiduciario disposti dall'autorità sanitaria competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il militare che non si trovi nella condizione di malattia certificata, svolge la prestazione lavorativa in modalità agile (previsione applicabile fino al 30 aprile 2021 (D.M. per la P.A. 20 gen. 2021); - nel caso ciò non sia possibile, il militare è collocato in licenza straordinaria non computabile nel limite previsto, ai sensi dell'art. 87, co. 7, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020 (misura applicabile fino al 30 aprile 2021)². <p>È possibile fare ricorso alla licenza straordinaria non computabile ai sensi dell'art. 87, co. 7 del D.L. n. 18/2020 anche nei casi in cui insorgano condizioni invalidanti a seguito della somministrazione del vaccino anti COVID-19.</p>
6	ASSENZA PER ACCERTAMENTI SANITARI	<p>L'assenza necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposti dall'autorità sanitaria competente per il Covid-19, è equiparata al servizio effettivamente prestato (art. 4, co. 3, D.M. per la P.A. 19 ott. 2020¹). Tale previsione è applicabile fino al 30 aprile 2021 (D.M. per la P.A. 20 gen. 2021).</p>	<p>L'interessato dovrà fornire al proprio Comando/Ente di appartenenza la idonea documentazione giustificativa dell'assenza.</p>
7	ALTRI ISTITUTI (previsti dall'ordinamento militare e norme correlate)	<p>LICENZA ORDINARIA.</p> <p>Con riferimento a tale istituto, si segnala la previsione relativa ai termini di fruizione. Ai sensi dell'art. 259, co. 6, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza COVID-19 non abbiano reso possibile la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria spettante, la parte residua è fruita entro i 12 mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.</p> <p>LICENZA STRAORDINARIA PER GRAVI MOTIVI DEBITAMENTE DOCUMENTATI.</p> <p>Istituto previsto ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 3/1957, e s.m.i. Periodo computabile nel limite massimo di 45 gg annui di licenza straordinaria. Da concedere laddove ne ricorrano presupposti oggettivi afferenti a situazioni di gravità riguardanti la sfera di interesse del militare richiedente (ad es., per garantire supporto familiare per situazioni critiche indifferibili), che non sia possibile soddisfare utilizzando altre tipologie di licenze.</p>	<p>Istituti da concedere su richiesta degli interessati, in subordine a quelli precedentemente elencati.</p>
8	VACCINAZIONI	<p>Il personale militare che decida di sottoporsi al vaccino autonomamente, qualora ciò avvenga durante l'orario lavorativo, potrà fruire degli istituti richiamati nella circolare di PERSOMIL n. M_D GMIL REG2018 0298279 del 23 maggio 2018, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - permessi brevi, qualora l'assenza sia di durata inferiore o pari alla metà dell'orario di servizio giornaliero; - licenza straordinaria per gravi motivi debitamente documentati, per assenze di durata superiore alla metà dell'orario di servizio giornaliero. 	<p>Per il personale per il quale insorgono condizioni invalidanti a seguito della somministrazione del vaccino anti COVID-19, è possibile ricorrere alla licenza straordinaria non computabile prevista dall'articolo 87, comma 7 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18/2020.</p>

¹ Le cui disposizioni sono state prorogate fino al 30 aprile 2021 con D.M. per la P.A. del 20 gen. 2021.

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito,186-00143 ROMA

Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it

Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

Allegati: 1;

Annessi: //.

OGGETTO: Ulteriori disposizioni sull'applicazione al personale militare delle misure straordinarie in materia di lavoro agile, di assenza e di esenzione dal servizio.

A (ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A")

^^^ ^^ ^^^ ^^

Seg. circolari:

- a. n. M_D GMIL REG2020 0123560 del 20 marzo 2020;
- b. n. M_D GMIL REG2020 0147206 del 10 aprile 2020;
- c. n. M_D GMIL REG2020 0228000 del 10 giugno 2020;
- d. n. M_D GMIL REG2020 0316987 del 18 agosto 2020;
- e. n. M_D GMIL REG2020 0394240 del 15 ottobre 2020;
- f. n. M_D GMIL REG2020 0417324 del 30 ottobre 2020;
- g. n. M_D GMIL REG2021 0007150 dell'11 gennaio 2021;
- h. n. M_D GMIL REG2021 0031283 del 25 gennaio 2021;
- i. n. M_D GMIL REG2021 0062616 del 10 febbraio 2021.

^^^ ^^ ^^^ ^^

1. PROROGA ISTITUTI

Con la circolare a seguito h., paragrafo 2., è stato prorogato al 31 marzo 2021 il termine dei seguenti istituti straordinari connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- lavoro agile, di cui alla circolare a seguito e., paragrafo 2.;
- temporanea dispensa dal servizio, di cui alla circolare a seguito e., paragrafo 3.;
- malattia, quarantena, permanenza domiciliare, di cui alla circolare a seguito e., paragrafo 3..

Tuttavia, la recente Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione con modificazioni del Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. "Milleproroghe"), ha modificato il suddetto termine, che è ora da intendersi **30 aprile 2021**.

2. LAVORO AGILE

- a. A seguito della suddetta proroga al 30 aprile 2021, sono differite alla medesima data le disposizioni applicative riguardanti l'istituto del lavoro agile (di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020), diramate con la circolare a seguito f., paragrafo 2..
- b. In base al disposto di cui all'art. 15 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. "Sostegni"), le disposizioni riguardanti i lavoratori fragili, impartite con la circolare a seguito g., paragrafo 4., sono prorogate al 30 giugno 2021.
- c. Come disposto al successivo paragrafo 3., sottoparagrafo a., il militare può svolgere l'attività lavorativa in modalità agile alle condizioni ivi descritte.

3. LAVORO AGILE E CONGEDO AL 50% PER I GENITORI

- a. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30, fino al 30 giugno 2021, il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
 - della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio;
 - dell'infezione da COVID-19 del figlio;
 - della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
- b. Nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può chiedere di essere collocato in congedo qualora ricorra una delle motivazioni indicate al precedente sottoparagrafo a.. Il medesimo beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Per tali periodi di congedo, in luogo della retribuzione, è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del DLGS 151/2001. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
- c. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ricorrendo le condizioni di cui al precedente sottoparagrafo b., ha diritto di chiedere un congedo senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa.
- d. La norma specifica che:
 - per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruitrice del congedo di cui ai precedenti sottoparagrafi b. e c. oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruitore dei medesimi congedi o del bonus di cui al successivo paragrafo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle predette misure;
 - gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del DLGS 151/2001, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino alla data di entrata in vigore della norma (13 marzo 2021), durante la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, l'infezione da COVID-19 del figlio o la quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel suddetto congedo con diritto all'indennità al 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

4. BONUS PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY-SITTING

- a. In virtù di quanto previsto dal citato art. 2 del Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30, alcune categorie di lavoratori hanno la possibilità di chiedere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli conviventi minori di 14 anni, nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di infezione da COVID-19 del figlio o di quarantena del medesimo.
- b. Il suddetto beneficio, ove ne ricorrano i presupposti, può essere riconosciuto al personale militare impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, tramite domanda presentata direttamente dall'interessato sui canali telematici dell'INPS e secondo le modalità tecnico-operative stabilite dal medesimo Istituto.

5. VACCINAZIONI

- a. Nell'evidenziare che la sottoposizione a vaccino avviene su base volontaria, è necessario che ciascuna Forza Armata/Arma dei Carabinieri, nell'ambito della campagna di profilassi vaccinale anti COVID-19 della Difesa, intraprenda ogni utile iniziativa volta a vaccinare il maggior numero di militari, programmandone la somministrazione durante l'orario di servizio.
- b. Il personale militare che, invece, decida di sottoporsi al vaccino autonomamente, qualora ciò avvenga durante l'orario lavorativo, soggiacerà alle disposizioni di cui al paragrafo 3., lettera b. (recante "Visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici") della circolare di questa Direzione Generale n. M_D GMIL REG2018 0298279 del 23 maggio 2018, ovvero:
 - permessi brevi (di cui agli art. 24 del D.P.R. n. 39/2018 e art. 10 del D.P.R. n. 40/2018), qualora l'assenza sia di durata inferiore o pari alla metà dell'orario di servizio giornaliero;
 - licenza straordinaria per gravi motivi, per assenze di durata superiore alla metà dell'orario di servizio giornaliero.
- c. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'eventuale insorgenza di condizioni invalidanti a seguito della somministrazione del vaccino sarà trattata applicando l'istituto di cui all'art. 87, comma 7 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (licenza straordinaria non computabile nel limite previsto), quale misura strettamente connessa al contrasto dell'emergenza in atto.

6. ABROGAZIONI

Le circolari n. M_D GMIL REG2020 0326805 del 28 agosto 2020 e n. M_D GMIL REG2020 0504549 del 31 dicembre 2020 sono abrogate.

7. DIRAMAZIONE

Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile, tra l'altro, sul sito "www.persomil.difesa.it", a tutti i Comandi/Enti dipendenti.

d'ordine
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dirig. dott. Alfredo VENDITTI)